

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2356

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIA, CACCIA, MASTRANZO, PERRONE, POLIDORO,
RIVERA, SAPIENZA, SAVIO**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive

Presentata il 9 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ultimi avvenimenti, purtroppo spesso portati all'esasperazione e al parossismo, ci inducono a riflettere e a pervenire alla conclusione che è necessario scoraggiare certi comportamenti.

Oggi, purtroppo, l'inadeguatezza di chiare disposizioni di legge, che costituiscono soprattutto una remora al verificarsi di incresciose situazioni, richiede un immediato intervento.

Spesso viene usata la politica o l'associazionismo, in genere, per realizzare indebiti arricchimenti.

Per quanto sopra appare urgente la costituzione di una Commissione parla-

mentare d'inchiesta che possa costantemente controllare e reprimere ogni velleità tendente ad indebito arricchimento.

Una Commissione composta da membri di indubbia onestà, costituirà sicuramente un mezzo validissimo per operare nella più assoluta obiettività ed ocularità.

Se ciò non verrà fatto, continueremo a cadere in situazioni scoraggianti e demoralizzanti, specialmente verso il cittadino italiano, che oggi più che mai si è visto deluso da una classe di amministratori, i quali, in ogni caso, hanno dimostrato carenza di onestà e serietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento di indebiti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche pubbliche elettive e di cariche direttive di enti e per la conseguente formulazione di suggerimenti idonei per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di illecita provenienza.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) accertare le modalità e le circostanze dell'arricchimento illecito da parte di titolari di cariche pubbliche elettive di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e degli alti dirigenti di pubbliche amministrazioni, dei segretari politici e amministrativi dei partiti politici, a livello nazionale e regionale, dei titolari di cariche direttive di partiti politici e di associazioni sindacali, nonché dei magistrati titolari di incarichi extragiudiziari, anche in relazione a beni mobili e immobili di cui siano venuti in possesso i relativi familiari. L'accertamento avviene con la collaborazione della Guardia di finanza;

b) formulare idonei suggerimenti che permettano la devoluzione allo Stato dei beni mobili ed immobili appartenenti alle persone di cui alla lettera *a)*, che abbiano avuto un notevole accrescimento del proprio patrimonio e per il quale non sia possibile fornire adeguate giustificazioni. La devoluzione può riguardare anche beni appartenenti ai rispettivi familiari o comunque posseduti per interposta persona. Specifiche ed adeguate attenuanti possono essere suggerite per coloro che si autodenunciano e restituiscono i patrimoni illecitamente conseguiti;

c) verificare l'attuazione di quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ART. 2.

1. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) accertare le connessioni tra le attività di cui all'articolo 1 e le attività degli enti e delle associazioni di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 1 operanti nel territorio;

b) accertare eventuali modalità con cui si realizzino distorsioni o illeciti nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di assegnazione di concessioni, nonché in quelle relative alla stipulazione di ogni tipo di contratto con il quale si affida a terzi l'esecuzione di lavori pubblici;

c) individuare e formulare idonei suggerimenti per modificare i procedimenti amministrativi di erogazione di fondi pubblici, in modo da improntare ogni atto alla trasparenza della gestione;

d) accertare che siano utilizzati metodi chiari e non equivoci nella elaborazione dei progetti di appalti pubblici, intervenendo in particolare nei casi di rielaborazione degli stessi da cui conseguano aggravamenti dei costi derivanti dall'attuazione tardiva dei progetti stessi;

e) attenersi ad una scrupolosa valutazione delle offerte per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, verificando dettagliatamente gli scostamenti tra la base di aggiudicazione e le offerte risultanti vincenti, anche in confronto con eventuali prezzi ufficiali tenuti dalle amministrazioni pubbliche;

f) accertare l'adeguatezza dei metodi seguiti per la revisione dei prezzi e le modalità dei procedimenti di collaudo delle opere pubbliche.

ART. 3.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. La Commissione può altresì presentare, anche contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una relazione contenente le proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari urgenti, che recepiscano i suggerimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

ART. 4.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, di esperti in materia finanziaria, contabile e giudiziaria.

3. La Commissione, nella prima seduta, nomina il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 5.

1. Le riunioni della Commissione sono pubbliche, salvo che all'ordine del giorno sia previsto l'esame di documenti coperti dal segreto d'ufficio.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta e può anche, all'occorrenza, recepire gli atti e le risultanze di indagini giudiziarie e amministrative.

2. Alla Commissione non può essere eccipito alcun tipo di segreto.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; tale termine è prorogabile per un altro anno.

2. La Commissione delibera, di volta in volta, la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti acquisiti.

3. Le relazioni conclusive dei lavori sono comunque pubblicate.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.